



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4843

SEDUTA DEL 28/07/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione e con il concerto dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 5 DIESEL, ALLE COMBUSTIONI ALL'APERTO E ALLA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO - MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 2634 DEL 24/06/2024 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BEDUSCHI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Dario Fossati Andrea Massari

I Dirigenti Gian Luca Gurrieri Matteo Lazzarini



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- le Direttive (UE) 2008/50/CE e 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 *"Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale"* convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che in particolare agli artt. 9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbruciamento di materiali vegetali nell'ambito delle procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

VISTE inoltre:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"*;
- le dd.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

RICHIAMATE le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19 nei confronti dello Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO₂;

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, deve darne esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea, e che tra questi provvedimenti rientrano i citati decreti-legge 13 giugno 2023, n. 69 e 12 settembre 2023, n. 121;

RICHIAMATO in particolare l'art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 che dispone che *"le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti"*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA a tal proposito la d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024 che ha approvato il pacchetto di undici misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in "Attività agricole e forestali", "Energia e impianti industriali", "Trasporti strada e mobilità";

RICHIAMATI, in particolare, della citata d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024:

- l'Allegato 1 che ha aggiornato il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, andando ad attuare nello specifico l'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
- l'Allegato 2 che ha aggiornato le soglie chilometriche annuali associate al servizio MoVe-In, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli";
- l'Allegato 5 che ha aggiornato la disciplina delle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";
- l'Allegato 6 che ha introdotto disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreti, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";

CONSIDERATO che l'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024 ha introdotto nello specifico nuove limitazioni permanenti per veicoli di classe Euro 5/V diesel a partire dal 1° ottobre 2025, in attuazione anche del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;

VISTO l'art. 5, comma 3 ter del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 che, in particolare, ha modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023 n. 155 disponendo la proroga di un anno del termine di limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe "Euro 5" individuando quale ambito di applicazione, in via prioritaria, i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

RITENUTO pertanto, in adeguamento alle disposizioni nazionali introdotte dal decreto-legge n. 73/2025:

- di posticipare di un anno l'applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel, andando a modificare le previsioni introdotte nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024;
- di individuare quale ambito di applicazione le aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che, in base ai criteri sopra individuati e ai dati ISTAT aggiornati al 01/01/2025, i Comuni in cui applicare le disposizioni relative ai veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel sono quelli di Milano, Brescia, Monza e Bergamo;

VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna, con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 1 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

CONSIDERATO che l'Allegato 2 della d.G.R. n. 2634/2024 ha aggiornato le soglie chilometriche annuali per il servizio MoVe-In in vigore per i veicoli di classe fino a Euro 4 diesel e ha individuato quelle per i veicoli Euro 5 diesel, richiamando il calendario di entrata in vigore delle relative limitazioni in base alla categoria;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, in adeguamento dell'articolo 5, comma 3ter del decreto- legge n. 73/2025 convertito con modificazione dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105, posticipa di un anno l'entrata in vigore delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel e ridefinisce anche l'ambito territoriale di applicazione;

CONSIDERATO che:

- le soglie annuali individuate per i veicoli Euro 5 diesel all'interno dell'Allegato 2 della d.G.R. n. 2634/2024 sono state individuate con l'obiettivo di assicurare la compensazione delle emissioni inquinanti in modo da garantire il miglioramento delle previsioni di riduzione delle stesse contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA);
- l'individuazione di tali soglie è stata valutata in relazione all'ambito di applicazione territoriale corrispondente all'Area 1 che comprende i Comuni ricadenti negli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, i capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11 e i Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese);
- la riduzione dell'ambito di applicazione ai soli Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti comporta la necessità di una rideterminazione delle soglie annuali da attribuire ai veicoli Euro 5 diesel che tenga conto del citato principio di compensazione delle emissioni;

VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che modifica e sostituisce l'Allegato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2 della d.G.R. n. 2634/2024 eliminando il calendario di applicazione delle limitazioni per i veicoli Euro 5 diesel nonché le relative soglie chilometriche annuali e confermando le soglie chilometriche annuali per i veicoli limitati fino a Euro 4 diesel;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 2 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;

RITENUTO di rimandare a successivo provvedimento l'individuazione delle soglie chilometriche annuali per i veicoli Euro 5 diesel in relazione alla rideterminazione dell'ambito di applicazione delle limitazioni regionali per tali veicoli che necessita di valutazioni tecniche anche con il supporto di ARPA Lombardia;

RICHIAMATO l'art. 16 della legge regionale di revisione ordinamentale n. 7/2025, in vigore dal 1° giugno 2025, che ha modificato l'art.18 bis della legge 24/06 aggiungendo la previsione che, al fine di tutelare le specificità dei territori montani e l'attività agricola in aree interne, le disposizioni relative alle combustioni all'aperto si applicano tenendo conto dell'altitudine effettiva del luogo di combustione, anziché dell'altitudine del municipio di riferimento;

CONSIDERATO che:

- l'Allegato 5 della d.G.R. n. 2634/2024 ha individuato quale ambito di applicazione territoriale del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali quello dei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, come individuata dal dato ISTAT;
- il dato ISTAT relativo alla quota altimetrica del Comune è riferito a quello dell'edificio comunale;
- diversi Comuni collinari hanno uno sviluppo altimetrico del territorio molto variabile con la presenza di dislivelli altimetrici significativi;

RITENUTO pertanto di modificare il criterio di individuazione dell'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali prevedendone l'applicazione nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, come individuata dalle curve di livello (isoipse) dei tracciati topografici e rilevabile tramite strumentazione ottica e/o elettronica;

VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna con le nuove disposizioni contenute nel presente atto l'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 3 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 5 della d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

RICHIAMATE infine le disposizioni per la copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici riportate in Allegato 6 alla d.G.R. n. 2634/2024 che individuano gli obblighi per le aziende, in funzione dei quantitativi di azoto escretato, di riduzione delle emissioni di ammoniaca associando per ogni tecnica utilizzata le relative percentuali di riduzione;

CONSIDERATO che tali percentuali di riduzione dell'ammoniaca associate a ciascuna tecnica sono state individuate nei coefficienti BAT Tool validati dal progetto LIFE PREPAIR (*Po Regions Engaged to Policies of AIR*), a cui partecipano tutte le Regioni del Nord Italia;

CONSIDERATO che:

- il Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca prodotto dal MIPAAFT, allegato al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, individua nella Tabella 19 le percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca associate alle misure di mitigazione per l'abbattimento di tale inquinante dalla copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici;
- la citata Tabella 19 individua nel valore del 60% la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca associata alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti;
- i coefficienti BAT Tool di riduzione dell'ammoniaca individuati e validati all'interno del progetto LIFE PREPAIR, individuano nel valore del 50% la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca associate alle medesime tecniche di copertura delle vasche;
- le Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti - basate sulla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE - prevedono, per le medesime tecniche, una efficacia di tipo "medio" e, in combinazione con tecniche per le fasi di stoccaggio e di spandimento, garantiscono una elevata protezione dell'ambiente;

RILEVATA pertanto la necessità di individuare un valore di riferimento univoco per queste tecniche, tenendo conto anche delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti;

RITENUTO pertanto di aggiornare la tabella di cui al paragrafo A) dell'Allegato 6 alla d.G.R. n. 2634/2024 con i coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di stoccaggio relativamente alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti individuando un'efficacia di riduzione percentuale pari al 60%;

VISTO l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima in coordinamento con la Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste che aggiorna le percentuali di riduzione dell'ammoniaca associate alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 4 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 6 della d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha risvolti di natura finanziaria;

VISTI:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di posticipare di un anno, in adeguamento alle disposizioni nazionali introdotte dal decreto-legge n. 73/2025, convertito con modificazioni con legge 18 luglio 2025 n. 105, l'applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel, modificando le previsioni introdotte nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di determinare quale ambito di applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel le aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e individuati, in base ai dati ISTAT aggiornati al 01/01/2025, nei Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo;
3. di approvare, in conseguenza, l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, all'interno dell'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
4. di disporre che l'Allegato 1 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo da tale data l'Allegato 1 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;
5. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna le soglie chilometriche annuali MoVe-In per i veicoli limitati fino a Euro 4 diesel, all'interno dell'azione PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli";
6. di disporre che l'Allegato 2 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 2 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;
7. di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna l'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";
8. di disporre che l'Allegato 3 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 5 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;
9. di approvare l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna le disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
10. di disporre che l'Allegato 4 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 6 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;



RegioneLombardia

LA GIUNTA

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO - AZIONE PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"

Il presente Allegato 1 modifica e sostituisce l'Allegato 1 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe "**Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe "**Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2/II diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 3/III diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 4/IV diesel**").

Sono disposte le ulteriori limitazioni della circolazione e dell'utilizzo nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per gli autoveicoli di classe ambientale **Euro 5/V diesel**, individuati come di seguito:

- omologati ai sensi delle direttive 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C -1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96

Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure Riga C - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE Riga B2 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE Riga C - Reg 715/2007*692/2008 (Euro 5 A e 5 B) - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE Riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE Riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE Riga B2 - Reg 134/2014 - Reg 136/2014 - Reg 143/2013 - Reg 195/2013 - Reg 2015/45 - Reg 630/2012 - Reg 459/2012 - Reg 2016/427 - Reg 2016/646 e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 5/V diesel**"),

in base al seguente calendario di avvio:

- per gli autoveicoli di **categoria M1 (autovetture)**: dal **1° ottobre 2026**;
- per gli autoveicoli di **categoria M2** (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e **N1 e N2** (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal **1° ottobre 2027**;
- per tutti gli altri autoveicoli (**cat. N3 e M3**): dal **1° ottobre 2028**.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi **di classe Euro 1**.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 0 diesel**");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE Riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 1/I diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE Riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2/II diesel**");

Tali limitazioni regionali sono state integrate dalle disposizioni nazionali che - dal 1° gennaio 2024 - vietano la circolazione dei veicoli di categoria **M2 e M3**, adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale, alimentati a **benzina o gasolio** fino alla classe ambientale **Euro 3/III** compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3/III diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 4/IV diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 5/V diesel** nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e individuati, in base ai dati ISTAT aggiornati al 01/01/2025, nei Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale**;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1**;
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale**.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Limitazione chilometrica MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la **limitazione chilometrica Move-In** alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia

massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008/2023 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 al presente provvedimento.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II;
- i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

E) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

F) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

G) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE CHILOMETRICHE ANNUALI ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEI CHILOMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA - AZIONE PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli"

Il presente Allegato 2 modifica e sostituisce l'Allegato 2 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ANNUALI CHILOMETRICHE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** chilometriche annuali del servizio MoVe-In sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato nel rispetto del bilancio emissivo favorevole alla riduzione degli inquinanti emessi rispetto agli scenari di riduzione identificati dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

La soglia dei chilometri può essere **rideterminata annualmente** in base agli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

<i>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</i>	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
EURO 0 (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	800	1600	1600
EURO 1/I (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	1600	3200	3200
EURO 2/II (gasolio)	Area 1 e 2	3200	4800	4800
EURO 3/III (gasolio)	Area 1 e 2	5600	7200	7200
EURO 4/IV (gasolio)	Area 1	6400	8000	8000

Le nuove soglie si applicano alle nuove adesioni e ai rinnovi che avvengono a partire dal **1° ottobre 2024**.

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

La limitazione chilometrica MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del *range* individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 km** per ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 km** per ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- **0,1 km** per ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle *black box*.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s²** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri aggiuntivi.

ALLEGATO 3 alla DGR n.

DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 - AZIONE PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto"

Il presente Allegato 3 modifica e sostituisce l'Allegato 5 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

Premesse

La normativa statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto di materiali, anche dei soli residui vegetali, rientrando questi ultimi nella disciplina dei rifiuti in caso di utilizzo di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana (rif. artt. 182 - *Smaltimento dei rifiuti*, 184 - *classificazione*, 185 -*Esclusioni dall'ambito di applicazione*, 255 - *Abbandono di rifiuti*, 256 - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* e 256-bis - *Combustione illecita di rifiuti*). La combustione incontrollata all'aperto (abbruciamenti, roghi e falò) anche di soli residui vegetali provocano elevate emissioni di inquinanti, tra cui polveri sottili (PM10), monossido di carbonio e composti organici volatili (COV) ma anche emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) oltre a metalli pesanti (stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 di un singolo falò di residui vegetali di 24 m³ -equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³- sono equivalenti a quelle che un comune di 8.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano). Divieti specifici di abbruciamento sono inoltre disciplinati dalle norme in materia di difesa dagli incendi boschivi. Deroghe dall'applicazione di tale divieto generale sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per la combustione in loco dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06 in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro) per finalità agricole-ammendanti dei terreni e tramite appunto processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. È data facoltà alle regioni di limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell'aria.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal decreto-legge n. 69/2023 per dare adempimento alla sentenza di condanna nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2147 per il superamento sistematico dei limiti di PM10, prevedendo il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali, anche in piccoli cumuli, nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno. Il decreto-legge n. 69/2023 ha inasprito le sanzioni nazionali in caso di violazione ai divieti introdotti prevedendo sanzioni amministrative da euro 300 a euro 3.000. La Regione Lombardia ha recepito l'art. 10 del decreto-legge n. 69/2023 approvando le modifiche alla legge regionale n. 24/2006 (con le leggi regionali

n.8/2023, n.11/2024 e n. 7/2025) e alla legge regionale n. 31/2008 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>). In attuazione alle citate norme statali e regionali sono disciplinate le ulteriori limitazioni seguenti che, in particolare, ampliano il periodo di divieto estendendolo anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) e individuano l'ambito territoriale del divieto nei territori aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m.. Quest'ultima previsione consente di individuare chiaramente i territori che ricadono nel divieto rispetto a quelli ai quali non si applica e che il DL n.69/2023 individua nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo del FAERS.

A) Ulteriori limitazioni regionali alle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali

In attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 69/2023, dell'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, e dell'art. 18 bis della legge regionale n. 24/2006, è disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno. Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo.

La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.

B) Ambito di applicazione

Il divieto di abbruciamento di cui al punto A) si applica ai territori la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare, come individuata dalle curve di livello (isoipse) dei tracciati topografici e rilevabile anche tramite strumentazione ottica e/o elettronica.

Resta comunque la facoltà per i Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006, anche nei propri territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri rispetto al livello del mare.

C) Deroghe al divieto di combustione

Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.

D) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali di cui al punto A) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che "I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali."

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300,00 euro a 3.000,00 euro, in coerenza con la normativa statale.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).

ALLEGATO 4 alla DGR n.

DISPOSIZIONI relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreti - Azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";

Il presente Allegato 4 modifica e sostituisce l'Allegato 6 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

Premesse

Le presenti disposizioni attengono alle emissioni di ammoniaca (NH₃) in atmosfera prodotte dal settore agricolo-zootecnico, dovute principalmente alla gestione degli effluenti e all'uso dei fertilizzanti e tengono conto del peso del settore rispetto al totale dell'emissione nazionale e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione già contenuti nella direttiva NEC e in parte affrontati nei Piani di Azione in materia di Nitrati. Il settore agricoltura in Lombardia è responsabile dell'emissione in atmosfera di 88.699 t annue di NH₃, pari al 95,5% del totale regionale.

L'obiettivo è quello di sostenere e promuovere l'introduzione di tecniche di gestione e specifiche tecniche che portino ad un risultato di riduzione stabile degli inquinanti secondari correlati (PM₁₀), senza pregiudicare l'equilibrio economico (sostenibilità) delle imprese e la corretta gestione agronomica finalizzata a conseguire le produzioni agricole.

Le disposizioni si basano sull'individuazione di target di riduzione definiti e raggiungibili con l'applicazione di buone pratiche (BAT - *Best Available Technologies*) alle quali sia associabile, singolarmente per ogni pratica, una potenziale quota di riduzione dell'ammoniaca (cui si associa una quota, seppur non proporzionale, di riduzione di polveri sottili). Il complesso degli strumenti volti a ridurre la quota di ammoniaca emessa nelle operazioni agricole/zootecniche potrà dunque essere scelto dalla singola impresa agricola all'interno delle BAT disponibili, salvaguardando la possibilità di accedere ai sostegni pubblici e ai fondi della Programmazione Comunitaria. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, la strategia di riduzione deve risultare più ambiziosa, in termini di abbattimento delle emissioni, rispetto agli obiettivi e alle tempistiche contenute all'interno della Direttiva NEC e rispetto a quelli individuati dal Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA).

Tale strategia di riduzione deve interessare sia la fase relativa alla corretta distribuzione sui terreni degli effluenti di allevamento, ma anche quella del loro stoccaggio.

La strategia di riduzione si basa nello specifico sui coefficienti *BAT Tool* di riduzione dell'ammoniaca individuati e validati all'interno del progetto LIFE PREPAIR, a cui partecipano tutte le Regioni del Nord Italia, e nel Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca prodotto dal MIPAAFT, allegato al *Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico* redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81.

A) Prescrizioni regionali relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici

In riferimento agli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno:
 - obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.
- Per le strutture di stoccaggio esistenti:
 - per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;
 - per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Coefficienti BAT-Tool Prepair/MIPAAFT di riduzione per la fase di stoccaggio

Matrice	Tecnica	Riduzione
Non palabile	lagone o vasca scoperta (reference)	0%
	Crosta naturale	40%
	Paglia	40%
	ridurre rapporto superficie/volume (<0,2) della vasca	45%
	materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA)	60%
	piastrelle geometriche galleggianti	60%
	sfere plastiche galleggianti	60%
	copertura teli flottanti	60%
	copertura rigida/a tendone	90%
	Saccone	100%

La percentuale di riduzione delle emissioni deve essere calcolata come media delle tecniche presenti in azienda ponderata sui volumi delle singole strutture.

B) Prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

In riferimento alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:
 - con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
 - a partire dal 1° gennaio 2026 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.
- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:
 - con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
 - a partire dal 1° gennaio 2027 obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
 - a partire dal 1° gennaio 2025 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Si dispone inoltre il divieto dell'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029 per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno.

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di distribuzione

Matrice	Tipologia	Riduzione
Non palabile	REF: a tutto campo senza interrimento	0%
	fertirrigazione	30%
	a bande (a raso in strisce)	35%
	a bande (con scarificazione)	50%
	iniezione superficiale (solchi aperti)	70%
	iniezione profonda (solchi chiusi)	90%
	iniezione superficiale (solchi chiusi)	80%
	a bande a raso+incorporaz. 12h	68%
	a bande a raso+incorporaz. 24h	48%
	a bande a raso+incorporaz. 4h	71%

Matrice	Tipologia	Riduzione
	a bande con scarificazione+incorporaz. 12h	75%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 24h	60%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 4h	78%
	fertirrigazione (manichette)	90%
	incorporazione entro 12 ore	45%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, t>20.C)	20%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn.)	30%
	incorporazione entro 4 ore	65%
	incorporazione immediata	70%

C) Ambito di applicazione

Le prescrizioni di cui al punto A) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le prescrizioni di cui al punto B) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; terreni con pendenza maggiore del 15% (fatte salve le prescrizioni per le distribuzioni in pendenza previste dalle specifiche discipline regionali); zone montane; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), terreni seminati su sodo (no *tillage*); terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

D) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di cui ai punti A) e B) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che "I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali."

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis,¹ della legge regionale n. 24/2006.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 della l.r. 24/2006).

¹ Art. 27 (Sanzioni) 11 bis. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 18, comma 1 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Laddove l'inosservanza delle misure di limitazione di cui al precedente periodo risulti sanzionabile anche ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica la sanzione di cui alla stessa l.r. 31/2008